Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 22 luglio 1963** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1963, n. 965.

Autorizzazione all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, ad acquistare un immobile sito in Treviso.

N. 965. Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare al prezzo di L. 4.100.000, un appartamento composto di tre stanze ed accessori, sito in Treviso, via Risorgimento, a rogito notaio Gazzilli Italo di Roma, in data 11 luglio 1962, repertorio n. 26142, da adibire a nuova sede della locale sezione provinciale della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 171, *foglio n.* 90. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1963, n. 966.

Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti e reduci ad acquistare un immobile.

N. 966. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale combattenti e reduci viene autorizzata ad acquistare dal geom. Carlo Garella, al prezzo di L. 2.600.000 un appartamento di tre vani utili ed accessori, sito in Campobasso alla via G. Albino, come da rogito notaio dott. Michelangelo De Socio di Campobasso, in data 25 gennaio 1960, rep. 21805, raccolta 2657, da adibire a sede della locale Federazione provinciale dell'Associazione anzidetta.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1963
Atti del Governo, registro n. 171, *foglio n.* 124. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1963, n. 967.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Collecalcioni del comune di Petacciato (Campobasso).

N. 967. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Termoli in data 1° ottobre 1961, integrato con postilla del 1° aprile 1962 e con due dichiarazioni del 20 dicembre 1961, relativo alla erezione della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Collecalcioni del comune di Petacciato (Campobasso).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 104. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1963, n. 968.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata « Sacerdote Sebastiano Zerbino », con sede in Molare (Alessandria).

N. 968. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata « Sacerdote Sebastiano Zerbino », con sede in Molare (Alessandria), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 100. — Villa

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1963.

Assegnazione e gestione dei ricoveri stabili costruiti dallo Stato nell'abitato di Quassolo del comune di Borgofranco d'Ivrea.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389;

Visto l'art. 7 del regio decreto-legge 8 agosto 1930, n. 1350;

Visti i decreti ministeriali 24 settembre 1942, n. 7530, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1942, registro n. 26, foglio n. 328 e 16 agosto 1948, n. 3860, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1948, al registro n. 22, foglio n. 64, con i quali è stata autorizzata la costruzione di ricoveri stabili nell'abitato di Quassolo del comune di Borgofranco d'Ivrea per l'alloggio delle famiglie rimaste senza tetto in dipendenza del nubifragio del 12 giugno 1942;

Ritenuta l'opportunità, di determinare le modalità di assegnazione e gestione di detti ricoveri, ai sensi del predetto art. 7 del regio decreto-legge 8 agosto 1930, n. 1350;

Vista la nota del Ministero delle finanze in data 29 settembre 1961, n. 35295;

Decreta:

Art. 1.

Per l'assegnazione e gestione dei ricoveri stabili costruiti dallo Stato nel comune di Borgofranco d'Ivrea, frazione Quassolo, di cui alle premesse, si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 9 settembre 1931 concernente l'amministrazione dei ricoveri stabili costruiti dallo Stato in Canosa e Uta per i danneggiati dalle alluvioni dell'estate-autunno 1929.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1963

Il Ministro per i lavori pubblici
Sullo

Il Ministro per l'interno
Taviani

Il Ministro per le finanze
Trabucchi

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1963
Registro n. 28 Lavori pubblici, foglio n. 373

(6560)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1963.

Sostituzione e nomina di alcuni membri della Commissione consultiva per le assicurazioni private.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 78 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, numero 449, concernente la composizione della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti addì 23 maggio 1962, registro numero 8, foglio n. 297, concernente la nomina, per il triennio 1962-1964, dei membri della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Considerato che occorre provvedere alla nomina e sostituzione di alcuni componenti che, per vari motivi, hanno cessato di far parte della Commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte di entrambe le sezioni della Commissione consultiva, oltre al capo dell'Ispettorato delle assicurazioni private, ispettore generale dott. Gaetano Angela:

a) il dott. Giuseppe Corso, direttore di divisione dell'Ispettorato delle assicurazioni private;

b) il sig. Stefano Bausone, quale membro effettivo, in rappresentanza degli agenti di assicurazione ed in sostituzione del dott. Onello Apuzzo, che ha chiesto di essere esonerato dall'incarico.

Art. 2.

Sono chiamati a far parte della seconda sezione della Commissione consultiva per le assicurazioni private:

a) il dott. Guido Giorgi, quale direttore generale del Commercio interno e dei consumi industriali;

b) l'ing. Giovanni Ottaviani, quale membro supplente, in rappresentanza delle Società di mutua assicurazione, in sostituzione dell'ing. Canzio Zanetto, deceduto.

Art. 3.

Sono incaricati delle funzioni di vice-presidente per la prima sezione il dott. Gaetano Angela e per la seconda sezione il dott. Guido Giorgi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 maggio 1963

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1963
Registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 258

(6589)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1963.

Autorizzazione alla Società per azioni Magazzini centrali italiani - Magazzini generali di Bologna, ad ampliare il Magazzino generale da essa esercitato in Bologna.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 20 marzo 1950 e 7 gennaio 1952, con i quali la Società per azioni Magazzini centrali italiani - Magazzini generali di Bologna, con sede in Bologna, venne autorizzata ad esercitare in Bologna un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1958, con il quale la predetta Società fu autorizzata ad ampliare il Magazzino generale ed a riceverví in deposito anche merci estere;

Vista l'istanza in data 31 agosto 1961, con la quale la stessa Società ha chiesto di essere autorizzata a modificare e ad ampliare gli impianti del predetto Magazzino generale, sito in Bologna, via Carracci n. 69/3 in conformità a progetto vistato dall'Ufficio del genio civile di Bologna ed a ricevere in deposito nei nuovi locali merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 274, del 12 ottobre 1961, con la quale la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bologna ha espresso parere favorevole all'accoglimento della citata istanza;

Visto il certificato rilasciato dall'Ufficio del genio civile di Bologna in data 11 dicembre 1962 attestante la regolare esecuzione delle opere progettate;

Decreta:

Art. 1.

La Società per azioni Magazzini centrali italiani - Magazzini generali di Bologna è autorizzata ad ampliare il Magazzino generale da essa esercitato in Bologna, via Carracci, 69/3, utilizzando i locali trasformati e quelli di nuova costruzione descritti nella relazione tecnica e nelle planimetrie presentate a corredo della istanza richiamata nelle premesse.

Art. 2.

Nei suddetti locali possono essere depositate merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Per le operazioni di deposito si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1963

p. *Il Ministro per l'industria e commercio*
GASPARI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(6770)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1963.

Composizione del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Valle del Pescara.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555, concernente la costituzione dei Consorzi per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno;

Visti gli articoli 6 e 10 dello statuto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Valle del Pescara approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1962, n. 1638;

Viste le designazioni fatte dalla Cassa per il Mezzogiorno e dal Consiglio generale del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Valle del Pescara;

Sentito il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Valle del Pescara, per il triennio 1962-1964, è composto come segue:

Toro dott. Roberto, revisore effettivo, con funzioni di presidente, e Manes Menicucci dott. Lidia, revisore supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

De Rosa De Leo dott. Antonio, revisore effettivo, e Pescatori rag. Mario, revisore supplente, in rappresentanza della Cassa per il Mezzogiorno;

Cetrullo geom. Aldo, revisore effettivo, e Crisci dott. Virgilio, revisore supplente, in rappresentanza del Consiglio generale del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Valle del Pescara.

Art. 2.

Il Consiglio generale del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Valle del Pescara determinerà le indennità spettanti ai componenti del Collegio dei revisori.

Roma, addì 20 giugno 1963

Il Ministro: COLOMBO

(6775)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1963.

Classificazione tra le provinciali di cinquantanove strade in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1960, numero 50218, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Bergamo e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126, per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade:

1)	Moio Dei Calvi - Valnegra	km.	1,000
2)	Piazzolo - Strada provinciale Brembana	»	1,000
3)	Monte Marenzo - Strada da Cisano a Calolziocorte	»	1,500
4)	Ambivere - Mapello - Bonate Sopra - strada provinciale dell'Isola	»	5,500
5)	Ambivere - Prezzate - Brembate Sopra	»	2,500
6)	Casnigo - provinciale Valle Seriana	»	2,000
7)	Colzate - Vertova	»	0,500
8)	Pradalunga - Albino	»	1,500
9)	Gorle - Torre Boldone	»	1,500
10)	Gorle - Seriate	»	2,500
11)	San Paolo d'Argon - Strada statale 42	»	0,500
12)	San Paolo d'Argon - Strada statale per Cenate Sotto	»	1,500
13)	Luzzana - Strada statale 42	»	0,500
14)	Riviera d'Adda - Terno d'Isola	»	3,000
15)	Terno - Bonate Sopra	»	2,000
16)	Treviolo - Curnasco - provinciale Milanese	»	2,400
17)	Treviolo - Lallio	»	1,000
18)	Lallio - Stezzano	»	2,000
19)	Osio Sopra - Osio Sotto	»	1,500
20)	Levate - Strada statale 42	»	1,000
21)	Boltiere - Pontirolo - Treviglio	»	8,000
22)	Orio al Serio - Seriate	»	3,000
23)	Grassobbio - Seriate	»	3,500
24)	Grassobbio - Strada Francesca (sponda destra del Serio)	»	7,000
25)	Grassobbio - Azzano San Paolo	»	4,000
26)	Bagnatica - Cavernago	»	4,000
27)	Telgate - Palazzolo sull'Oglio (Brescia)	»	2,000
28)	Grumello del Monte - Palazzolo sull'Oglio (Brescia)	»	3,000
29)	Comunnuovo - Strada statale 42	»	2,000
30)	Stezzano - Zanica	»	3,000
31)	Stezzano - Azzano San Paolo	»	2,000
32)	Castel Rozzone - Strada statale 42	»	1,500
33)	Brignano - Pagazzano	km.	2,500
34)	Fornovo - San Giovanni - Caravaggio	»	2,000
35)	Fornovo S. G. - provinciale Cremasca	»	2,000
36)	Fornovo S. G. - Strada statale 11	»	1,000
37)	Misano G. d'A. - Calvenzano	»	3,000
38)	Caravaggio - Calvenzano - Casirate d'Adda - Cassano (Milano)	»	8,000
39)	Casirate d'Adda - Rivolta d'Adda	»	2,500
40)	Misano G. d'A. - Capralba (Cremona)	»	2,000
41)	Fontanella - Casaletto (Cremona)	»	6,060
42)	Martinengo - Cortenuova - strada da Calcio a Covo	»	9,500
43)	Villanuova - Santa Maria - Gallignano (Cremona)	»	1,500
44)	Torre Pallavicina - Villanuova	»	1,500
45)	Tagliuno - Capriolo (Brescia)	»	1,200
46)	Cisano Bg. - San Gregorio - Monte Marenzo	»	4,500
47)	Statale n. 11 (Isso) Camisano (Cremona)	»	1,200
48)	Ponte San Pietro - Briolo - Valbrembo	»	3,000
49)	Mapello - Locate - Ponte San Pietro	»	3,000
50)	Ranica - Gorle	»	2,500
51)	Cassano d'Adda (Milano) - Rivolta d'Adda (Cremona)	»	0,400
52)	Camerata - Cornello - strada provinciale Valle Brembana	»	2,000
53)	Caravaggio - Stazione ferroviaria di Vidalengo	»	2,000
54)	Piazza Brembana - Stazione ferroviaria	»	0,300
55)	Trescore Balneario - Cenate Sopra - Tribolina - Strada sponda sinistra fiume Serio con prolungamento per Alzano e per Pradalunga - Albino e con diramazione da Tribolina per Negrone - Scanzo e Negrone - Brugali	»	21,500
56)	Tagliuno - Palazzolo sull'Oglio (Brescia)	»	4,500
57)	Costa Volpino - Pisogne (Brescia)	»	2,000
58)	Aviatico - Amora - Orezzo - Gazzaniga	»	12,000
59)	Caravaggio - Cascina Volte	»	5,200
	Totale	km.	185,500

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale;

Vista la nota 14 giugno 1963, n. 6821 dell'Amministrazione provinciale di Bergamo;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le cinquantanove strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1963

Il Ministro: SULLO

(6765)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1963.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera in data 23 dicembre 1961, n. 92/BC, con la quale l'Amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione a provinciale della strada: « Latina - Latina mare », che colleva il centro di Latina con le strade provinciali « Borgo Sabatino-Bivio Fogliano » e « Braccio di Capoportiere » (km. 4,989);

Visto il voto 14 maggio 1963, n. 958, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della citata legge;

Ritenuto che la suddetta strada può pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata la strada: « Latina - Latina mare » che collega il centro di Latina con le strade provinciali « Borgo Sabatino - Bivio Fogliano » e « Braccio di Capoportiere » (km. 4,989).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1963

Il Ministro: SULLO

(6763)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1963.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e dei lavoratori addetti alla pulizia degli immobili urbani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge che demanda al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra in caso di variazioni nel costo della vita;

Vista la nota n. 15104 del 31 maggio 1963, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che la indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura ha subito la variazione di quattro punti in aumento a decorrere dal 1° maggio 1963;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963 e 14 marzo 1963, con i quali si è proceduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° maggio 1963, ai minimi di retribuzione spettanti, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo, degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di Istituti autonomi per le case popolari, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia - compreso Trieste, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

Portieri	L.	60,96
Addetti alle pulizie	»	57,20

2ª *zona* (Marche, Umbria, Abruzzi e Molise, Campania - escluso Napoli, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia - escluso Palermo, Sardegna):

Portieri	L.	52,40
Addetti alle pulizie	»	49,20

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 luglio 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(6776)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1963.

Autorizzazione alla Banca Popolare di Codogno, con sede in Codogno (Milano), ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 6 novembre 1962, col quale la Banca Popolare di Codogno, con sede in Codogno (Milano), è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dello art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Codogno, Fombio, Cavacurta, San Fiorano, Corno Giovane e Cornovecchio, tutti in provincia di Milano;

Vista la domanda presentata dalla stessa azienda;

Vista la delibrazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca Popolare di Codogno, con sede in Codogno (Milano), col proprio decreto in data 6 novembre 1962, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Camairago e Maccastorna, in provincia di Milano.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca Popolare di Codogno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1963

Il Ministro: Colombo

(6774)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1963.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste per la Toscana.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 12 agosto 1961, con cui si è provveduto alla nomina di nuovi componenti del Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste per la Toscana, a norma dell'art. 3, quarto comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Vista la nota n. 26 del 17 giugno 1963, con cui il presidente del Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste per la Toscana ha comunicato che il Ministero dei lavori pubblici ha autorizzato l'ispettore generale ing. Ranieri Noccioli a far parte del Comitato stesso quale proprio rappresentante, in sostituzione dell'ispettore generale del Genio civile, ing. Aristide Rendola, collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

Ritenuto di dover provvedere in conformità;

Decreta:

Ai fini previsti dall'art. 3, quarto comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, l'ing. Ranieri Noccioli, è nominato componente del Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste per la Toscana, in sostituzione dell'ing. Aristide Rendola.

Roma, addì 10 luglio 1963

Il Ministro: Mattarella

(6743)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1963.

Calendario venatorio 1963-64.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408;

Vista la legge 29 maggio 1951, n. 433;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987;

Viste le proposte dei presidenti delle Giunte provinciali;

Visto il parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia;

Ritenuta l'opportunità di ritardare la data di apertura all'esercizio venatorio, per motivi tecnici, particolarmente di ordine biologico, nell'esclusivo interesse della protezione della selvaggina e di unificare l'apertura stessa in tutto il territorio nazionale quale unico mezzo per coordinare le difformi proposte formulate dai presidenti delle Giunte provinciali;

Considerata la necessità, per le ragioni di cui sopra, di vietare ogni forma di caccia e di uccellagione anteriormente alla data di apertura, anche se tali forme siano consuetudinarie e presentino per le popolazioni locali notevole importanza economica;

Decreta:

Art. 1.

Salvo le eccezioni previste dall'art. 12 del testo unico sulla caccia, citato nelle premesse, l'esercizio venatorio, nell'annata 1963-64, è consentito dal 1° settembre 1963 al 1° gennaio 1964.

Nella zona faunistica delle Alpi l'esercizio venatorio è consentito dall'8 settembre al 15 dicembre 1963.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 23 del sopracitato testo unico, lo esercizio venatorio a qualsiasi specie di selvaggina, è vietato anteriormente alla data del 1° settembre 1963 e, nella zona faunistica delle Alpi, anteriormente alla data dell'8 settembre 1963.

Art. 3.

Sono approvate le restrizioni proposte, in sede di calendario venatorio, dai presidenti delle Giunte provinciali, comprese quelle riguardanti la chiusura anticipata della caccia alla selvaggina stanziale protetta. Da tale anticipata chiusura restano escluse le riserve.

L'approvazione delle restrizioni di cui al precedente comma non si estende alle proposte dirette a modificare, anche se riferite soltanto a determinate specie, le date fissate per l'inizio dell'esercizio venatorio nè a quelle concernenti la chiusura anticipata della caccia alla selvaggina migratoria nè a quelle rivolte ad impedire e limitare forme o sistemi di esercizio venatorio consentiti dalle disposizioni vigenti. Non si estende, altresì alle proposte concernenti limitazioni di carattere territoriale nel periodo intercorrente fra le date di apertura e di chiusura sopraindicate.

Le restrizioni approvate debbono essere chiaramente indicate nel manifesto da pubblicarsi a termine dell'articolo 38, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987.

Copia di tale manifesto dovrà essere inviata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale della produzione agricola), nella stessa data in cui esso viene affisso.

Art. 4.

Restano fermi i divieti disposti con i decreti ministeriali 4 marzo 1961 e 23 luglio 1962.

Roma addì 18 luglio 1963

p. *Il Ministro*: Pugliese

(6891)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Progetto di varianti al piano parziale di ricostruzione di Imperia per la sistemazione della zona ex carceri

Con decreto ministeriale 12 luglio 1963, n. 3349, è stato approvato — previa decisione sulle opposizioni presentate e con lo stralcio di cui alle premesse del decreto medesimo — un progetto di varianti al piano di ricostruzione di Imperia, vistato in una planimetria in iscala 1:2000 e una planimetria in iscala 1:500.

Per l'esecuzione delle opere previste nel progetto è assegnato lo stesso termine di validità del piano parziale di ricostruzione originario che, a norma dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(6780)

Determinazione dei Comuni maggiormente sinistrati dal terremoto dell'agosto 1962, in provincia di Benevento

Con decreto ministeriale 12 luglio 1963, n. 3435, sono stati dichiarati maggiormente sinistrati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, i seguenti Comuni della provincia di Benevento: Apice, Buonalbergo, Castelpagano, Castelpoto, Circello, Colle Sannita, Foiano in Val Fortore, Ginestra degli Schiavoni, Molinara, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietralcina, Reino, San Giorgio La Molara, San Leucio del Sannio, San Marco dei Cavoti, San Nazzaro, Tocco Caudio.

(6809)

Determinazione dei Comuni maggiormente sinistrati dal terremoto dell'agosto 1962, in provincia di Avellino

Con decreto ministeriale 12 luglio 1963, n. 3436, sono stati dichiarati maggiormente sinistrati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, i seguenti Comuni della provincia di Avellino: Ariano Irpino, Bonito, Carife, Casalbore, Castel Baronia, Flumeri, Fontanarosa, Gesualdo, Grottaminarda, Luogosano, Melito Irpino, Mirabella Eclano, Montecalvo Irpino, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Sant'Arcangelo Trimonte, Trevico, Vallata, Valle Saccarda.

(6810)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1963, registro n. 9 Lavori pubblici, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 21 aprile 1962 dell'assistente del Genio civile Vittorio Palardi avverso il provvedimento 7 novembre 1961, numero 25363, di reiezione dell'istanza avanzata dall'impiegato medesimo per ottenere la concessione dell'equo indennizzo.

(6836)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con decreto ministeriale in data 1° giugno 1963, la Banca di Andria è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico, previste dall'art. 16 della legge 12 agosto 1957, n. 752.

Il direttore generale: GRECO

(6881)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'acquisto, da parte dell'Istituto di tecnica e propaganda agraria, con sede in Roma, di immobili, siti in Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1963, registro n. 12 Agricoltura e foreste, foglio n. 165, l'Istituto di tecnica e propaganda agraria, con sede in Roma, è autorizzato ad acquistare i due appartamenti occupanti l'intero secondo piano dello stabile sito in Roma, viale Giulio Cesare, angolo via Caio Mario, da adibire a sede dell'Istituto stesso.

(6833)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « Sbarramento anticarro », sito in località Passo Ghimbegna del comune di Bajardo (Imperia).

Con decreto interministeriale n. 215 del 12 maggio 1961, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « Sbarramento anticarro », sito in località Passo Ghimbegna del comune di Bajardo (Imperia), della superficie complessiva di mq. 155.

(6835)

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della nuova denominazione di « Libera associazione nazionale mutilati ed invalidi civili » e del nuovo statuto della « Associazione nazionale mutilati civili », eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1951, n. 273, avente sede in Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1963, sulla proposta del Ministro per l'interno, sono stati approvati la nuova denominazione di « Libera associazione nazionale mutilati ed invalidi civili » e il nuovo statuto della « Associazione nazionale mutilati civili », deliberati dalla assemblea generale dei soci del 29 luglio 1962.

(6515)

Autorizzazione al comune di Siracusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1963, il comune di Siracusa, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.195.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6880)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma originale di laurea

Il dott. Giuseppe Gulli, nato a Serrata di Reggio Calabria il 20 marzo 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di laurea in ingegneria mineraria rilasciatogli dall'Università di Roma il 25 agosto 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 aprile 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(6837)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 29 agosto 1962.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 16 febbraio 1962, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti indetto con decreto presidenziale 29 agosto 1962;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del membro di detta Commissione dott. Giovanni Freddi, il quale si trova nella impossibilità di assolvere le relative funzioni, perchè contemporaneamente impegnato in altro incarico;

Decreta:

Il consigliere della Corte dei conti dott. Sartori Romolo è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 29 agosto 1962, in sostituzione del consigliere della Corte dei conti dott. Giovanni Freddi.

Il presente decreto sarà comunicato al competente Ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 26 giugno 1963

Il Presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1963
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 61. — FORTUNI

(6882)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a sessanta posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico centrale e periferico dell'agricoltura, carriera di concetto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, che approvano rispettivamente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente l'istituzione dell'agronomo di zona e il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Valutato il fabbisogno di personale nel ruolo tecnico dell'agricoltura in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sessanta posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico centrale e periferico dell'agricoltura, carriera di concetto.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di perito agrario o di perito tecnico industriale, specializzazione mineraria;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*) del testo unico citato nelle premesse.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro il sessantesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per concorrenti che beneficino delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra;

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 45 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate nonchè per gli invalidi per servizio.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 16 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per le lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

La predetta elevazione non spetta inoltre agli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e per gli assistenti straordinari volontari o incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo eguale e di un periodo pari alla metà di quello prestato in qualità di assistente.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerle almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi di guerra aventi pensioni o assegno rinnovabile di prima categoria).

Le riserve di posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza nella nomina dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex-combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate; la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'articolo 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: certificato in tal senso rilasciato dall'Amministrazione di dipendenza;

p) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I profughi disoccupati dovranno trasmettere una attestazione dello stato di disoccupazione rilasciata dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o dall'Ufficio di collocamento in cui sono iscritti.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi del l'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio o copia autenticata da notaio. Per il caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentita la presentazione del certificato-diploma, contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di quest'ultimo;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune o, se assegnati alla leva marittima, dalla Capitaneria di porto;

7) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo e la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria Amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Per i candidati che si trovino in servizio militare, il certificato medico, il certificato di godimento dei diritti politici e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata dal comandante del Corpo di appartenenza attestante la buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorre.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, numero 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti e documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento o quei documenti o atti indicando la autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del Comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 febbraio 1963

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1963
Registro n. 11 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 130. — ANGELINI

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) Agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree;
2) Zootecnia;
3) Patologia vegetale ed entomologia agraria;

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte;
2) Economia rurale ed estimo;
3) Industrie agrarie;
4) Costruzioni rurali e meccanica agraria;
5) Nozioni di legislatura e di statistica agraria.

Roma, addì 16 febbraio 1963

Il Ministro: RUMOR

(6361)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA - FIRENZE

Concorso nazionale per la ideazione ed esecuzione di opere artistiche nel palazzo degli Uffici finanziari di Arezzo

IL PROVVEDITORE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1946, n. 37, e le leggi 3 febbraio 1951, n. 164 e 165;

Vista la legge 30 giugno 1955, n. 1534;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1956, n. 1350, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1956, al registro n. 36, foglio n. 291, con il quale furono approvati il progetto generale dell'importo di L. 225.000.000 e la perizia di 1° stralcio dell'importo di L. 100.000.000 per la costruzione del palazzo degli Uffici finanziari di Arezzo, nonchè il contratto 12 giugno 1956, n. 1053 di repertorio, con il quale l'Impresa S.T.I.C.E.S. di Firenze si obbligò ad eseguire i lavori per l'importo di lire 106.043.220 comprensivo dell'aumento del 6,79 % e di lire 2.250.000 per anticipazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1960, n. 2881, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1960, registro n. 51, foglio n. 6, con il quale fu approvato il progetto 16 settembre 1958 dell'importo di L. 50.000.000 per l'esecuzione dei lavori di costruzione del 2° lotto del palazzo degli Uffici finanziari di Arezzo ed il contratto 7 maggio 1960, n. 1782 di repertorio, con il quale l'Impresa S.T.I.C.E.S. si obbligò ad eseguire i lavori per l'importo di L. 40.277.370 al netto del ribasso del 16,61 %;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1960, n. 5418/4892, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1961, al registro n. 2, foglio n. 32, con il quale fu approvata la perizia suppletiva 20 luglio 1959 dell'importo netto di L. 9.314.300 per l'esecuzione dei lavori di costruzione del 2° lotto del palazzo degli Uffici finanziari di Arezzo e l'atto aggiuntivo 12 agosto 1960, n. 1846 di repertorio, con il quale l'Impresa S.T.I.C.E.S. si obbligò ad eseguire i lavori per l'importo di L. 9.314.300, al netto del ribasso del 16,61 %;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1961, n. 503932, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1961, registro n. 59, foglio n. 301, con il quale furono approvati il progetto 8 ottobre 1959 redatto dall'Ufficio del genio civile di Arezzo per i lavori di costruzione del 3° lotto del palazzo degli Uffici finanziari di quella città dell'importo di L. 50.000.000 ed il contratto 7 dicembre 1960, n. 1910, di repertorio, con il quale l'impresa Società a responsabilità limitata Stices si è obbligata ad eseguire i lavori a base d'asta per l'importo di L. 21.636.120 al netto del ribasso del 18,60 %, venne riservata a disposizione dell'Amministrazione la somma di L. 23.420.000 per impianti speciali, allacciamenti e per opere artistiche e per queste ultime, dell'importo di L. 4.000.000, la scelta dei relativi artisti veniva demandata a cura del Provveditorato alle opere pubbliche di Firenze con l'osservanza della legge 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Visto il bando di appalto concorso predisposto dall'Ufficio del genio civile di Arezzo per la spesa di L. 4.000.000;

Ai sensi della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale tra artisti italiani per l'ideazione e realizzazione delle opere artistiche di cui trattasi, per la spesa di L. 4.000.000.

Art. 2.

Alla spesa di L. 4.000.000 si farà fronte con i fondi impegnati con decreto ministeriale 503932 in data 8 aprile 1961.

Art. 3.

Il presente decreto con l'allegato bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Firenze, addì 3 ottobre 1962

Il provveditore: dott. ing. Giovanni MARCHETTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, addì 19 novembre 1962
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 322

Bando di concorso per ideazione ed esecuzione di opere d'arte nel palazzo degli Uffici finanziari ai sensi delle leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 1.

Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana di Firenze bandisce un concorso pubblico fra artisti di cittadinanza italiana per la ideazione ed esecuzione delle opere di arte appresso indicate destinate all'abbellimento del palazzo degli Uffici finanziari di Arezzo. Opera di scultura in tutto pieno o in bassorilievo da ubicare all'ingresso principale del fabbricato.

La composizione dovrà illustrare « Lo sviluppo economico italiano nel dopoguerra ».

Il bozzetto dovrà essere eseguito nel rapporto 1:10.

Art. 2.

Ogni artista dovrà presentare gli elaborati ed i documenti seguenti:

a) un bozzetto dell'opera nella scala indicata;

b) un particolare al vero di idonee dimensioni da cui risulti la tecnica che intende seguire;

c) un campione del materiale o dei materiali che propone di impiegare;

d) un esauriente relazione illustrativa delle opere, in triplice copia, con particolare riferimento agli intendimenti artistici che l'hanno ispirata, agli elementi tecnici che lo caratterizzeranno ed alle modalità previste pel collocamento in sito;

e) una dichiarazione su carta bollata da L. 200 con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto e di aver preso conoscenza delle condizioni locali e particolari che possono influire sulla esecuzione dell'opera;

f) un certificato di cittadinanza italiana redatto in competente bollo.

Gli elaborati ed i documenti prescritti dovranno pervenire al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana - Firenze, a cura e spese ed a rischio dei concorrenti entro novanta giorni a partire da quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La relazione di cui alla lettera *d)* precedente sarà rimessa in plico chiuso in cui sarà inclusa anche la busta sigillata di cui all'art. 3 successivo mentre i bozzetti ed ogni altro elaborato artistico dovranno pervenire a parte, entro lo stesso termine, accuratamente protetti ed imballati.

Non saranno presi in considerazione atti od elaborati che pervenissero oltre la scadenza, essi saranno trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso. L'Amministrazione non risponderà degli elaborati non ritirati entro tale termine.

Art. 3.

Gli elaborati artistici presentati al concorso porteranno la intestazione « Concorso per opere d'arte per il palazzo degli Uffici finanziari di Arezzo » e saranno contrassegnati da un motto seguito da un numero che verrà ripetuto sull'involucro del plico e su la busta opaca e sigillata unita alla relazione di accompagnamento.

In tale busta, oltre ai documenti di cui all'art. 2, lettere *e)* ed *f)* saranno ripetuti in apposito biglietto, il motto ed il numero di contrassegno e saranno indicati il cognome, nome ed indirizzo del concorrente. Qualora per un stessa opera concorrano collegialmente più artisti la busta sigillata dovrà contenere per tutti i concorrenti la documentazione suindicata nonchè un atto legale con la designazione dell'artista capo gruppo per gli eventuali rapporti con l'Amministrazione.

Gli artisti che desiderino prendere parte al concorso dovranno rivolgersi all'Ufficio del genio civile di Arezzo nella mattinata di uno dei giorni di martedì, giovedì o sabato per ottenere copia dei grafici riguardanti l'ubicazione dell'opera a cui intendano concorrere.

A richiesta il predetto Ufficio del genio civile invierà tali documenti a mezzo raccomandata, ma non risponderà di eventuali disguidi o ritardi.

Art. 4.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da apposita Commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 5.

La Commissione emetterà validamente le proprie decisioni con la presenza di almeno due terzi dei suoi membri più uno ed a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi la presiede.

La Commissione giudicherà inappellabilmente: verrà dichiarato vincitore l'artista il cui elaborato nella graduatoria di merito risulterà al primo posto. La Commissione aprirà soltanto la busta afferente all'elaborato dichiarato vincitore. Essa potrà suggerire eventuali direttive per l'esecuzione delle opere.

L'artista presentatore del bozzetto vincitore dovrà ritenersi compensato con l'affidamento dell'esecuzione dell'opera.

Ad opera ultimata e collaudata, gli verrà corrisposto il corrispondente compenso di L. 4.000.000 (quattrocentomilioni).

Su detta somma, a norma dell'art. 3 della citata legge 29 luglio 1949, n. 717, verrà trattenuta la quota del 2 % a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti non dichiarati vincitori.

Nel caso che ad insindacabile giudizio della Commissione nessuno degli elaborati sia ritenuto meritevole di realizzazione la Amministrazione avrà facoltà di provvedere diversamente, a sua discrezione.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 6.

Per disciplinare i rapporti tra l'Amministrazione e l'artista vincitore, incaricato della esecuzione dell'opera e del suo collocamento in sito, verrà stipulata apposita convenzione.

Il compenso forfetario di cui all'art. 5 deve intendersi comprensivo di ogni corrispettivo, niuno escluso od eccettuato, per qualsiasi onere e spesa che si attenga alla realizzazione ed al collocamento in sito delle opere nonchè alla gestione delle opere stesse, sino al collaudo.

Art. 7.

Il tempo utile per dare ultimate le opere aggiudicate è stabilito in mesi sei (6) dalla data del verbale di consegna.

In caso di ritardo sarà applicata una penale di L. 4000 per ogni giorno impiegato in più.

Art. 8.

La liquidazione del compenso di cui al precedente art. 5 avverrà su presentazione di fattura, per i 9/10 del compenso stesso entro due mesi dalla data di ultimazione accertata con apposito certificato; il saldo avverrà dopo l'approvazione del collaudo.

Art. 9.

A concorso espletato i concorrenti che non risulteranno vincitori dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro degli elaborati entro e non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso. Quello prescelto rimarrà di proprietà dell'Amministrazione che non assumerà alcuna responsabilità ed obblighi per la conservazione e l'integrità degli elaborati non ritirati.

Resteranno a carico del vincitore tutte le spese relative alla stipula della convenzione, di bollo e di registro e di I.G.E. senza diritto a rivalsa.

Art. 10.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei partecipanti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

(6788)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina di un membro aggiunto alla Commissione esaminatrice del concorso a sei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 20 giugno 1962, n. 11302, con il quale è indetto un concorso per esami e per titoli a sei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo amministrazione, riservato ai sottufficiali dell'Aeronautica militare (registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1962, registro n. 31 Difesa-Aeronautica, foglio n. 359);

Visto il decreto ministeriale in data 22 gennaio 1963, n. 2849, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1963, registro n. 15 Difesa-Aeronautica, foglio n. 35);

Considerato l'opportunità di aggregare alla Commissione esaminatrice un membro per gli esami di lingua inglese e francese, dato che alcuni dei candidati hanno richiesto di sostenere esami orali facoltativi nelle predette lingue;

Decreta:

Alla Commissione esaminatrice del concorso a sei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo amministrazione, riservato ai sottufficiali dell'Aeronautica Militare, in preambolo, è aggregato il colonnello CC.rc in servizio permanente a disp. Massa Ciro, quale membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingue inglese e francese.

Al sunnominatto membro aggiunto verranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1963
Registro n. 28 Difesa-Aeronautica, foglio n. 141. — LAZZARINI

(6819)

Nomina di membri aggiunti alla Commissione esaminatrice del concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 20 giugno 1962, n. 11303, con il quale è indetto un concorso per esami e per titoli a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo amministrazione, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1962, registro n. 31 Difesa-Aeronautica, foglio n. 358;

Visto il decreto ministeriale in data 22 gennaio 1963, n. 2848, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra (registratto alla Corte dei conti addì 28 marzo 1963, registro n. 15 Difesa-Aeronautica, foglio n. 36;

Considerato l'opportunità di aggregare alla Commissione esaminatricce membri per gli esami di lingua inglese, francese, tedesca e spagnola, dato che alcuni dei candidati hanno richiesto di sostenere esami orali facoltativi nelle predette lingue;

Decreta:

Alla Commissione esaminatrice del concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo amministrazione, in preambolo, sono aggregati, quali membri aggiunti per gli esami orali facoltativi di lingue estere, i seguenti ufficiali:

col. CC.rc. in servizio permanente a disposizione Massa Ciro, membro aggiunto per gli esami di lingua inglese e francese;

magg. CC.rc. in servizio permanente effettivo, Mussini Angelo, membro aggiunto per gli esami di lingua tedesca;

cap. CC.ra. in servizio permanente effettivo Carducci Armando, membro aggiunto per gli esami di lingua spagnola.

Ai sunnominati membri aggiunti verranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1963
Registro n. 28 Difesa-Aeronautica, foglio n. 142. — LAZZARINI

(6820)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sessantacinque posti di vice segretario in prova nel ruolo di ragioneria e segreteria (gruppo B - grado 8°).

In relazione agli articoli 9 e 10 dell'avviso di concorso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303, del 28 novembre 1962, con il quale è stato indetto il concorso per esami su indicato, si comunica che le prove scritte del concorso stesso avranno luogo in Roma nei giorni 23 e 24 settembre 1963, presso:

Il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

La Città Universitaria - Facoltà di matematica: ingressi: piazzale delle Scienze o viale Regina Margherita.

(6883)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di esaminatore in prova nel ruolo tecnico della carriera direttiva della Proprietà intellettuale, riservato ai laureati in ingegneria.

Le prove scritte del concorso per esami a due posti di esaminatore in prova nel ruolo tecnico della carriera direttiva della Proprietà intellettuale riservato ai laureati in ingegneria, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 28 marzo 1963, avranno luogo in Roma, via Molise, 2, presso il Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale, 1° piano, nei giorni 13, 14 e 16 settembre 1963, con inizio alle ore 8,30.

(6884)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sette posti di vice ispettore in prova nella carriera di concetto (ruolo tecnico), dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Le prove scritte del concorso per esami a sette posti di vice ispettore in prova nella carriera di concetto (ruolo tecnico), dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 28 marzo 1963, avranno luogo in Roma, rispettivamente presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 16, 17, 18 e 19 settembre 1963, con inizio alle ore 8 e presso il Ministero dell'industria e commercio - Direzione generale affari generali - Ispettorato generale del personale, il giorno 20 settembre 1963, alle ore 8 (prova facoltativa di lingua tedesca).

(6885)

MINISTERO DELLE FINANZE

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a sessantanove posti di allievo all'Accademia della guardia di finanza per l'anno accademico 1963-64, bandito con decreto ministeriale 12 marzo 1963.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale in data 12 marzo 1963, con il quale è stato bandito un concorso per esami per l'ammissione di sessantanove allievi all'Accademia della guardia di finanza per l'anno accademico 1963-64;

Ritenuto di prorogare, per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso previsto dall'art. 3 del bando sopracitato;

Decreta:

Il termine previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 12 marzo 1963 per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso in narrativa è prorogato al 31 luglio 1963.

Le domande di partecipazione al concorso devono essere indirizzate e fatte pervenire al Comando generale della guardia di finanza per posta raccomandata improrogabilmente entro l'anzidetta data del 31 luglio 1963.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1963

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1963
Registro n. 23, Finanze, foglio n. 303. — BAIOCCHI

(6894)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi di ammissione all'Accademia militare di Modena.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1963, registro n. 31 Difesa-Esercito, foglio n. 148, con il quale sono stati indetti concorsi per l'ammissione di allievi al 1° anno del 20° corso dell'Accademia militare di Modena;

Considerata l'opportunità di prorogare al 10 agosto 1963 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti concorsi previsto dall'art. 12 del bando sopracitato;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi di ammissione al 1° anno del 20° corso della Accademia militare di Modena previsto dall'art. 12 del decreto ministeriale 29 marzo 1963 è prorogato al 10 agosto 1963.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 luglio 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1963
Registro n. 49 Difesa-Esercito, foglio n. 88.

(6892)

MINISTERO DELL'INTERNO

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a venti posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1963, registro n. 14 Interno, foglio n. 232 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139, del 27 maggio 1963, con il quale è stato indetto un concorso per esami a venti posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi;

Ritenuto che, dato lo scarso numero di domande prodotte per la partecipazione al concorso anzidetto, si rende opportuno disporre la proroga fino al 31 agosto 1963, del termine di presentazione delle istanze di ammissione al concorso stesso;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a venti posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi, di cui al decreto ministeriale 9 marzo 1963, citato nella premessa, è prorogato fino al 31 agosto 1963.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1963

p. Il Ministro: GAIPA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1963
Registro n. 21 Interno, foglio n. 196

(6886)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISTOIA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pistoia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del prefetto di Pistoia n. 13627 in data 15 giugno 1957, col quale veniva bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, ai posti di medico veterinario ed ostetrica condotti vacanti nella provincia di Pistoia al 30 novembre 1956;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso di che trattasi, nonchè la graduatoria di merito dei concorrenti formulata dalla stessa Commissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso indicato in oggetto:

1. Scotti Fiorenza	punti	47.619	su 100
2. Salvini Simonetta	»	46,581	»
3. Porzio Siria	»	45,037	»
4. Negroni Imelde	»	43,231	»
5. Ferri Norma	»	42,613	»
6. Zari Lia	»	42,474	»
7. Monti Giuseppina	»	41,125	»
8. Poli Laura	»	40,784	»
9. Lucarelli Maria nei Giusti	»	40,640	»
10. Fabbri Piera	»	38,376	»
11. Loschi Elena in Succhiarelli	»	36,543	»

Il presente decreto sarà inserto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali, per otto giorni consecutivi agli albi della Prefettura di Pistoia, dell'Ufficio del medico provinciale di Pistoia e dei Comuni interessati.

Pistoia, addì 3 giugno 1963

Il medico provinciale: PODESTA'

(6759)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Considerato che con decreto n. 911/486, in data 2 febbraio 1961, venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Bologna;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 13372/924 del 14 dicembre 1962; nonchè la graduatoria delle concorrenti formulata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli nn. 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso indicato in premesse, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Baldini Virginia	punti	63,441
2. Montroni Argentina	»	60,447
3. Manzoni Maria Luisa	»	58,494
4. Cassoli Eugenia	»	58,177
5. Fiorio Alice	»	57,352
6. Pifferi Alma	»	56,921
7. Paltrinieri Rina	punti	56,441
8. Monari Luciana	»	56,230
9. Tommasini Rina	»	56,171
10. Monari Iole	»	55,342
11. Marconi Lea	»	54,746
12. Angelini Anna	»	54,602
13. Giovannini Natalina	»	54,465
14. Cuppini Antonietta	»	54,229
15. Cenni Adele	»	54,125
16. Soldati Attilia	»	54,120
17. Bosi Rosina	»	53,790
18. Visani Paola	»	52,859
19. Negroni Imelde	»	52,780
20. Cremonini Eliana	»	52,552
21. Bergami Giovanna Luisa	»	52,366
22. Torelli Leonide	»	51,980
23. Vecchi Gina	»	51,874
24. Piretti Iolanda	»	51,842
25. Stampini Romana	»	50,273
26. Giacomelli Graziella	»	49,880
27. Fozzati Wanda	»	49,140
28. Domeniconi Bruna	»	48,929
29. Benini Malvina	»	48,742
30. Laghi Maria	»	48,299
31. Piazza Clementina	»	48,163
32. Pellegrini Caterina	»	46,857
33. Tasini Evelina	»	46,619
34. Felloni Giuseppina	»	45,640
35. Tedaldi Renata	»	45,199
36. Mucciarelli Dina	»	44,938
37. Mirri Dirce	»	44,774
38. Montevecchi Elide	»	44,490
39. Casadei Carla	»	44,435
40. Begossi Anna Maria	»	44,372
41. Olmeda Maria Luisa	»	44,290
42. Balboni Giovannina	»	43,571
43. Ghesini Giordana	»	43,408
44. Luppi Amelia	»	42,871
45. De Padova Olga	»	41,627
46. Bartolini Lucia	»	40,275

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Bologna, addì 6 luglio 1963

Il medico provinciale: MARENZI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6539/1097, in data 6 luglio 1963, con il quale si approva la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Bologna bandito con decreto n. 911/486, in data 2 febbraio 1961;

Esaminate le domande delle concorrenti per quanto concerne l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza intesero concorrere;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso citato in premessa per la sede a fianco di ciascuna di esse indicata:

1) Baldini Virginia: Crevalcore - 1ª cond. capoluogo;
2) Montroni Argentina: Calderara di Reno - condotta unica;
3) Manzoni Maria Luisa: Casalfiumanese - 1ª condotta capoluogo;
4) Cassoli Eugenia: Granaglione - condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Bologna, addì 6 luglio 1963

Il medico provinciale: MARENZI

(6758)

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Considerato che con decreto n. 911/486, in data 2 febbraio 1961, venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Bologna;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 83/935 del 7 gennaio 1963, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli nn. 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Agliardi Manlio . . . . punti 55,567
2. Tovoli Ezio . . . . » 52,104
3. Raimondi Mario . . . . » 52,059
4. Pace Carlo . . . . » 51,325
5. Salvatori Giulio . . . . » 51,272
6. Lamma Augusto . . . . » 50,931
7. Colucci Francesco . . . . » 49,846
8. Bernardini Antonio . . . . . . » 49,119
9. Odorici Giuliano . . . . » 48,599
10. Soverini Achille . . . . » 47,696
11. Franchini Bruno . . . . » 47,144
12. Prati Domenico . . . . » 47,140
13. Volpogni Domenico . . . . . . » 46,863
14. Rossi Carlo . . . . » 46,500
15. Fajeti Gherardo . . . . » 45,113
16. Bernardi Silvano . . . . » 44,882
17. Bianco Enrico . . . . » 44,611
18. Ferrucci Morandi Giancarlo . . . . » 44,560
19. Manaresi Antonio . . . . » 42,457
20. Carpigiani Dino . . . . » 41,786
21. Gallerani Gianpaolo . . . . . . » 41,079
22. Carlotti Pietro . . . . » 40,800

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Bologna, addì 6 luglio 1963

Il medico provinciale: MARENZI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6538/1096, in data 6 luglio 1963, con il quale si approva la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Bologna, bandito con decreto n. 911/486 del 2 febbraio 1961;

Esaminate le domande dei concorrenti per quanto concerne l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenze intesero concorrere;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Visti gli articoli numeri 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso citato in premessa per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Agliardi Manlio: Lizzano Belvedere - 2ª cond. « Vidiciatico »;
2) Tovoli Ezio: Castel d'Aiano - 1ª cond. capoluogo;
3) Raimondi Mario: Medicina - 4ª cond. « Ganzanigo »;
4) Pace Carlo: Monghidoro - 1ª condotta;
5) Salvatori Giulio: Castel San Pietro Terme - « San Martino Pedriolo » consorziata con Casalfiumanese ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Bologna, addì 6 luglio 1963

Il medico provinciale: MARENZI

(6757)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Modena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4021 in data 28 giugno 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per la copertura di numero quattro posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1961;

Viste le preferenze indicate nelle domande delle candidate dichiarate idonee;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Le sottonotate candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco indicate:

1) Benuzzi Elide: condotta unica di Modena - 1ª classificata;
2) Tinti Emilia: condotta unica di Ravarino - 2ª classificata.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio sanitario provinciale e dei Comuni interessati.

Modena, addì 5 luglio 1963

Il medico provinciale: RENZULLI

(6604)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta.

IL MEDICO PROVINCIALE

Rende noto che con proprio decreto, in data 30 aprile 1963, n. 4730, è stata apportata ulteriore modifica al precedente decreto n. 10716 del 14 dicembre 1962, nel senso che: l'ostetrica Lucia Tartaglione viene dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Rocchetta e Croce in luogo dell'ostetrica Concetta Cerbo, esplicitamente rinunciataria.

Caserta, addì 8 giugno 1963

Il medico provinciale: IANNA

(6398)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.